

PERMESSO PARENTALE SENZA REQUISITI

Art. 15, punto 6 della Legge 118/2010, successive modifiche e integrazioni

Tutti i documenti rilasciati da uffici della pubblica amministrazione sammarinese devono essere fatti con autocertificazione presso l'ufficio stranieri.

- copia di documento d'identità e/o passaporto in corso di validità del beneficiario;
- n. 4 foto tessera del beneficiario in formato ICAO, 2 per rinnovo;
- certificato o estratto dell'atto di nascita con paternità e maternità;
- certificato di cittadinanza, certificato di residenza, certificato di stato di famiglia;
- certificato penale e carichi pendenti di San Marino da richiedersi al momento della domanda con autocertificazione presso l'Ufficio Stranieri con 15 euro in marche da bollo;
- certificato penale e carichi pendenti rilasciati dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza del beneficiario.
- dichiarazione dettagliata sottoscritta dal richiedente, sulle motivazioni per le quali si richiede il rilascio del permesso, specificando anche quale requisito manca (attestazione di non autosufficienza del beneficiario e/o dichiarazione che i figli siano residenti o soggiornanti a San Marino);
- alloggio adeguato; copia di contratto di locazione debitamente registrato ovvero rendita catastale se l'abitazione risulta di proprietà del richiedente ovvero altro titolo idoneo atto a dimostrare l'idoneità dell'alloggio;
- ultima dichiarazione dei redditi dell'istante ed ogni altra documentazione atta a dimostrare la possibilità di mantenimento del nucleo familiare;
- copertura sanitaria; modulo da compilare e da timbrare all' Ufficio Prestazioni per il riconoscimento della copertura sanitaria riconosciuta valida dall'ISS, a copertura di ogni evento. Per i residenti in Italia va allegata la tessera sanitaria italiana ovvero polizza assicurativa per il rischio di malattia, infortunio, maternità e assistenza sanitaria con copertura annua minima di euro 30.000,00 (euro trentamila/00).

E' previsto un costo di euro 50,00 al momento della presentazione della domanda ed euro 30,00 all'atto del ritiro, tutto in marche da bollo da portare. Per prenotare l'appuntamento contattare il numero 0549/882650 dal lunedì al venerdì dalle 8,30 alle 12,00, oppure tramite mail stranieri.gendarmeria@pa.sm

Estratto dell'art. 2 del Decreto Delegato:

1. Tutti i documenti che si allegano alle istanze di concessione di soggiorno o di residenza, devono essere redatti in lingua italiana o corredati di traduzione in lingua italiana asseverata davanti a competente autorità sammarinese oppure in certificazione plurilingue.
2. I certificati richiesti devono recare data non anteriore a **6 (sei)** mesi precedenti il giorno della presentazione della domanda a meno che il ricevente l'istanza di concessione di soggiorno o residenza non valuti di richiedere certificazione o documentazione con data di compilazione più recente.
4. Nello svolgimento delle funzioni indicate nella Legge n. 118/2010 e successive modifiche ed integrazioni e nel presente Decreto, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, il Dipartimento Affari Esteri, hanno la facoltà di richiedere ulteriore documentazione che si ritiene necessaria alla definizione della pratica agli enti, agli Uffici Pubblici ed agli **interessati**.
6. Le certificazioni dei dati contenuti negli atti di Stato Civile potranno essere presentate anche tramite modello plurilingue.
Le certificazioni od attestazioni o dichiarazioni provenienti da Paesi esteri, ad esclusione dell'Italia, devono tassativamente essere legalizzate oppure apostillate.
7. Nella presentazione della documentazione e/o certificazione riguardante le domande a rinnovo annuale la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, non richiede nuovamente le medesime documentazioni ed o certificazioni presentate nella prima domanda qualora valuti la sufficienza della documentazione e/o certificazione già prodotta.
In riferimento al precedente comma, la Gendarmeria - Ufficio Stranieri, può comunque richiedere in ogni momento, nuova od aggiuntiva documentazione/certificazione qualora sia ritenuta necessaria.
8. Qualora il minore abbia un'età inferiore a 14 anni, il certificato penale e il certificato di carichi pendenti rilasciati dal Tribunale di San Marino e dalle Autorità competenti del Paese di appartenenza non dovranno essere prodotti.